# COMUNE DI FRASSINETTO

**Città Metropolitana di Torino**

Frassinetto, 06/09/2023

## ORDINANZA N. 03/2023

## IL SINDACO

Viste le vigenti norme sanitarie in materia di detenzione dei cani;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani» la cui validità è stata prorogata in ultimo con ordinanza 09.08.2023 di ulteriori 12 mesi dalla data del 2 settembre 2023;

Ricordato che il codice civile ed il codice penale pongono in capo al proprietario o detentore dell'animale precise responsabilità per danni a persone o cose causati dall'animale stesso;

Ritenuto in questa sede disciplinare ulteriormente alcune fattispecie di comportamenti;

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

## ORDINA

- i proprietari o possessori di cani sono tenuti a vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni a persone e/o alle cose, incutere timore o spavento ai passanti;
- nel luogo di custodia dei cani è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà;
- gli stessi devono garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali come stabilito dalle norme emanate dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie;
- gli animali devono essere tenuti all'interno delle proprietà in modo tale da non permetterne la fuga, anche momentanea, all'esterno;
- nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il cane deve essere condotto con un guinzaglio lungo non più di mt. 1,50 con divieto assoluto di lasciare che gli stessi circolino liberamente;
- nelle apposite aree destinate ai cani, i medesimi posso circolare senza il guinzaglio; potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli

momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria e solo nelle zone di caccia;
- la museruola, morbida o rigida, deve essere fatta indossare al cane quando necessario, per l'incolumità di animali o persone, oppure su richiesta delle Autorità competenti;
- il padrone o conduttore deve sempre portare con sé sacchettini e paletta per la raccolta delle feci.

Qualora il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai punti precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
In caso di reiterazione delle violazioni a quanto sopra ordinato, la violazione comporta una sanzione da 100,00 a € 600,00.

Per l'accertamento e applicazione delle sanzioni come sopra indicate si darà esecuzione alla Legge 24.11.1981 n. 689

## A V V E R T E

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio, e ne verrà data ulteriore pubblicità mediante inserimento sul Sito Istituzionale dell'Ente e affissione di manifesti nei luoghi di maggiore aggregazione.

**IL SINDACO**
(Marco Pietro BONATTO MARCHELLO)